

REGOLAMENTO (CE) N. 47/2009 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio ⁽²⁾, l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio ⁽³⁾ è stata estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 46/2009 ⁽⁵⁾. È importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull'intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2183/2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2183/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 46/2009 ^(*), è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98.

^(*) Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU C 283 del 7.11.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.